

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa n. 4 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscriz. nel Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions
Piazza Monte Grappa 4 - 00195 Roma
Tel. +39 06324731 fax +39 0632657250 --+39 063208621
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 i.v.
Iscrizione Registro Imprese di Roma
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420072410	12.03.2023	1/006
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr : - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr.:

PAGAMENTO - PAYMENT
60 gg. data fattura fine mese
IMBALLO - PACKING
IMBALLO COMPRESO
SPEDIZIONE - SHIPMENT
A CURA FORNITORE
COLLAUDO - ACCEPTANCE TESTS
ASSICURAZIONE - INSURANCE
GARANZIA - WARRANTY
CERTIFICAZIONI - CERTIFICATIONS
ESENZIONE IVA - VAT EXEMPTION

SPEDIRE CONFERMA ORDINE A: - SHIP ORDER CONFIRMATION TO:
Leonardo Global Solutions
Per conto di:
Leonardo - Divisione Elicotteri
Piazza Monte Grappa 4 - 00195 Roma (IT)
c.a. Ufficio Acquisti GIOVANNI ANTINORI

SPEDIRE MATERIALI A: - SHIP MATERIALS TO:
Leonardo - Divisione Elicotteri
Località Paduni
Anagni, FR,
03012 , (IT)

SPEDIRE FATTURA A: - SHIP INVOICES TO:
Cod. Destinatario: JKDHW1 - P.IVA: IT00881841001
Leonardo S.p.A.
Via Giovanni Agusta 520
21017 Cascina Costa di Samarate VA (IT)

Si richiede di trasmettere via posta ordinaria copia dell'ordine di acquisto controfirmata per accettazione, entro 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione, all'indirizzo di riferimento indicato in testata al medesimo documento, ovvero, in caso di possesso della firma digitale, di controfirmare digitalmente l'ordine di acquisto e di inviarlo successivamente via email all'indirizzo ordinilgs@leonardocompany.com.

*****NOTA*****
LA FATTURA DOVRÀ ESSERE INVIATA UTILIZZANDO IL CODICE IDENTIFICATIVO RIPOSTATO IN TESTATA NEI CASI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 916, DELLA LEGGE N.205 DEL 27 DICEMBRE 2017 IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA, OVVERO, NEGLI ALTRI CASI, IN FORMATO ELETTRONICO ALL'INDIRIZZO DI RIFERIMENTO agustafornitori@accenture.com.
Le fatture fornitori Leonardo S.p.A. Divisione Elicotteri devono obbligatoriamente rispettare le seguenti caratteristiche:
* Fare riferimento ad un (1) singolo ordine di acquisto Leonardo Divisione Elicotteri
* Riportare il numero d'ordine Leonardo Divisione Elicotteri. La fattura dovrà essere inviata utilizzando il codice identificativo JKDHW1 come previsto dall'articolo 1, comma 916, della legge n.205 del 27 dicembre 2017 in tema di fatturazione elettronica, ovvero, per i soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica, in formato elettronico all'indirizzo di riferimento agustafornitori@accenture.com.
I requisiti sono:
1) Garantire che ogni file contenga una (1) sola fattura.
2) Garantire una corretta gestione della marca da bollo.
Le fatture .PDF e P7M potranno essere allegate alla fattura xml tenendo presente che la dimensione massima consentita è 5MB e non dovranno essere seguite da alcun invio cartaceo.
Gli estratti conto dovranno essere inviati all'indirizzo: fsd.agusta.AP@it.accenture.com indicando in oggetto il codice AP414A

Dal 01 Ottobre 2020 il QRS-01 Revisione 6 ed i relativi moduli associati entreranno in vigore. E' quindi richiesto ai Fornitori di revisionare i propri Piani Qualità per assicurare che i requisiti del QRS-01 Revisione 6 siano soddisfatti.
Per i Fornitori che hanno ricevuto recentemente approvazione, e che come parte del processo di approvazione hanno valutato ed accettato il QRS-01 Revisione 6, quest'ultimo sarà immediatamente in vigore.
Il documento QRS-01 Revisione 6 ed i relativi moduli associati sono pubblicati sul sito www.leonardocompany.com nella sezione "Fornitori", e disponibili per download.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: GIOVANNI ANTINORI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: giovanni.antinori@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 720,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Denominazione Sociale: Leonardo S.p.A.
Sede Legale: Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma
Capitale sociale: Eur 2.543.801.738,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e
Iscriz. del Registro delle Imprese c/o la CCIAA di Roma,
CF 00401990585 - PI 00881841001

Leonardo Global Solutions
Piazza Monte Grappa, 4 - 00195 Roma
Tel. +39 06324731 Fax +39 0632657250 --+39 063208621
Cap. Soc. Eur 51.000.000,00 i.v.
Iscrizione Registro Imprese di Roma
Partita IVA e C.F. 08436391000

ORDINE D'ACQUISTO N. PURCHASE ORDER NR.	DATA ORDINE ORDER DATE	PAGINA DI PAGE OF
8420072410	12.03.2023	2/006
VARIANTE ORDINE - ORDER VERSION		

FORNITORE: - SUPPLIER:
R.E.M.
VIA FERRUCCIA 16/A
03010 PATRICA FR (IT)
RIFERIMENTO CONTRATTO/MoU Nr.: - CONTRACT REFERENCE/MoU Nr.:

POS. ITEM N.	UdM UoM	QUANTITA' QUANTITY	DESCRIZIONE DESCRIPTION	N. PRODOTTO FORN. SUPPLIER PRODUCT N.	DATA CONSEGNA DELIVERY DATE	PREZZO PER UNITA' PRICE PER UNIT	VALORE NETTO NET VALUE	DIVISA CURRENCY
-----------------	------------	-----------------------	----------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------	---------------------------	--------------------

*****NOTA*****
Nel caso gli incoterms del presente ordine siano (EXW, FCA, FOB, CFR, CIF, CIP, CPT, DAT) i trasporti verranno gestiti dalla Transportation Control Tower di Leonardo, che si prega di ingaggiare secondo le modalità stabilite per il ritiro della merce (di seguito trovate i contatti).
Si ricorda che nel caso siate attivi su SupplyON con ASN(Advance Shipping Notification) non sarà necessario contatto in quanto la richiesta verrà trasferita automaticamente e presa in carico.
Per la richiesta di ritiro si prega di contattare:
Tel. +390278611281
E-mail: TCTLeonardo@accenture.com

Incoterms : DAP - A destino senza scarico merce

Ubicazione : NS. STABILIMENTO

RIF.TO
VS. CONSUNTIVO 0077 del 06/03/2023

1	UR	1,000	Cabl. per strumentazione baia 3 Kuka 2	31.03.2023	720,00	720,00	EUR
---	----	-------	--	------------	--------	--------	-----

Intervento di cablaggio braccio baia 3 Isola Robotizzata Kuka 2 per strumentazione per controllo peso bandella avvolta - Stabilimento Leonardo Elicotteri Anagni (FR) Attività gestita per urgenza produttiva con il fornitore R.E.M. S.r.l. in quanto già assegnatario di ordine per attività in Stabilimento su altri macchinari (Rif. ODA 8420061296). Rif. Offerta/Consuntivo nr. 0077 del 06/03/2023 (fornitore R.E.M. S.r.l.)

LA VOSTRA BOLLA DI CONSEGNA E LA FATTURA DEVONO RIPOARTARE: N. ORDINE, ITEM, IDENTIFICATIVO, DESCRIZIONE, DESCRIZIONE MAT., UNITA' DI MISURA E QUANTITA'. OGNI FATTURA DEVE FAR RIFERIMENTO AD UN SOLO ORDINE D'ACQUISTO E DEVE RIPOARTARE IL CODICE FORNITORE.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: GIOVANNI ANTINORI FOR INFORMATION REFER TO: Nr. Telefono: Fax: Email: giovanni.antinori@leonardocompany.com	Valore Netto Net Value 720,00 EUR
LEONARDO S.P.A. - UN PROCURATORE - AN ATTORNEY	PER ACCETTAZIONE DEL FORNITORE SUPPLIER ACCEPTANCE

Leonardo S.p.a.

Versione 14 Dicembre 2020

ORDINE D'ACQUISTO

Termini e condizioni per la fornitura di beni e servizi

Nei presenti termini e condizioni (Condizioni), le parole con l'iniziale maiuscola avranno il significato indicato nel testo o altrimenti come indicato al punto 23.

1. BASE DEL CONTRATTO

1.1 L'ordine di acquisto (Ordine) che accompagna le presenti Condizioni costituisce un'offerta da parte di Leonardo S.p.a (Società) per l'acquisto di Beni e/o Servizi dal fornitore ivi indicato (Fornitore), subordinatamente e conformemente alle presenti Condizioni e a eventuali condizioni particolari stabilite nell'Ordine. In caso di conflitto tra le Condizioni ed eventuali condizioni particolari stabilite nell'Ordine, queste ultime prevarranno sulle Condizioni.

L'Ordine si considera accettato mediate restituzione di una sua copia (comprensiva di allegati) debitamente firmata dal Fornitore, entro quindici (15) giorni di calendario dall'emissione dello stesso da parte della Società. Trascorso inutilmente questo periodo di tempo, la Società si riserva il diritto di cancellare l'Ordine o considerare come valida ed efficace l'accettazione tardiva da parte del Fornitore, data in cui sarà considerato concluso un contratto (il Contratto). Gli Ordini emessi con modalità elettronica concordata saranno considerati ricevuti alla data di invio.

1.2 Le presenti Condizioni disciplinano il Contratto ed escludono l'applicazione di ogni altro termine o condizione che il Fornitore tenti di imporre o inserire, o che sia implicito per uso o consuetudine commerciale.

1.3 Tutte le presenti Condizioni verranno applicate alla fornitura di Beni e Servizi, tranne laddove sia espressamente prevista l'applicabilità solo per gli uni o gli altri.

2. FORNITURA DI BENI

2.1 Il Fornitore garantirà che i Beni:

- (a) corrispondano alla descrizione fornita e siano conformi alla relativa Specifica;
- (b) siano di qualità soddisfacente e adatti allo scopo indicato dal Fornitore o a lui comunicato dalla Società in modo esplicito o implicito, e a tale riguardo la Società si affida alle capacità e al giudizio del Fornitore;
- (c) siano privi di difetti di progettazione, materiali e fabbricazione;
- (d) siano conformi a tutti i requisiti applicabili normativamente e ai codici dei trasporti internazionali relativi alla manifattura, etichettatura (compreso marchio CE), imballaggio, stoccaggio, movimentazione e consegna con qualsiasi mezzo degli stessi. Qualora i Beni siano o contengano merci o sostanze chimiche pericolose, il Fornitore si atterra diligentemente ai propri obblighi a tal riguardo e fornirà prontamente tutte le dichiarazioni applicabili (quali, ad esempio, REACH, RoHS, ecc) e le schede dati sicurezza dei materiali, secondo quanto richiesto; e
- (e) siano privi di parti di seconda mano, contraffatte e/o riprodotte.

2.2 Salvo per eventuali difetti latenti, la Società potrà solo presentare reclamo per eventuali difetti di materiali e fabbricazione prima della scadenza dell'ultimo dei seguenti termini: (i) ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna alla Società; (ii) dodici (12) mesi dall'accettazione dei Beni da parte del cliente della Società (se applicabile); e (iii) qualsiasi altro termine stabilito nell'Ordine.

2.3 Il Fornitore garantirà di avere e conservare sempre tutte le licenze, i permessi, le autorizzazioni, i consensi e i nullaosta necessari per adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto relativamente ai Beni.

3. CONSEGNA DEI BENI

3.1 Il Fornitore garantisce che:

(a) i Beni sono adeguatamente classificati, etichettati e imballati, secondo quanto stabilito dalla Direttiva 94/62/CE dell'Unione Europea (UE) ed eventuali modifiche ed emendamenti, e disposti in modo sicuro tale da consentire il raggiungimento della destinazione finale in buone condizioni. I materiali di imballaggio e/o la eventuale restituzione dei Beni al Fornitore saranno a costo e rischio del Fornitore medesimo;

(b) ciascuna consegna dei Beni sarà accompagnata da un documento di trasporto recante la data dell'Ordine, il numero d'Ordine (se presente), il tipo e la quantità dei Beni (incluso il relativo numero di codice (se applicabile)) e le istruzioni di stoccaggio specifiche (se presenti), unitamente al Certificato di conformità.

3.2 Il Fornitore consegnerà i Beni in stretta conformità con la relativa Specifica alla data indicata nell'Ordine (o, se non è specificata, entro 30 giorni dalla data del Contratto), e, ove non diversamente indicato dalla Società, in un giorno lavorativo durante il normale orario di attività della stessa. Salvo dove espressamente indicato nel Contratto, la consegna sarà DAP Incoterms (ed. 2010). Non sono consentite consegne precedenti la data specificata nel Contratto.

3.3 Il Fornitore consegnerà la quantità di Beni ordinati in stretta conformità

con il Contratto; in caso contrario la Società può rifiutare i Beni e restituirli a rischio e spese del Fornitore.

3.4 Il titolo di proprietà e il rischio sui Beni passeranno alla Società al completamento della consegna, secondo quanto stabilito nel Contratto.

4. FORNITURA DEI SERVIZI

4.1 Il Fornitore, a proprio rischio e per tutta la durata del presente Contratto, fornirà i Servizi alla Società in conformità con i termini del Contratto.

4.2 Il Fornitore dovrà rispettare le date di esecuzione dei Servizi specificate nell'Ordine o, eventualmente, comunicare al Fornitore dalla Società.

4.3 Nel fornire i Servizi, il Fornitore:

- (a) collaborerà con la Società in tutte le questioni relative ai Servizi e si atterra (senza costi aggiuntivi) a tutte le ragionevoli istruzioni fornite dalla stessa;
- (b) effettuerà i Servizi con la massima cura, competenza e diligenza, in conformità alle migliori pratiche in uso nel settore industriale, professionale o commerciale del Fornitore;
- (c) impiegherà personale con le qualifiche e l'esperienza adeguate a svolgere i compiti a lui assegnati, e in numero sufficiente a garantire l'adempimento dei suoi obblighi in conformità al presente Contratto;
- (d) garantirà che i Servizi ed i Risultati Finali siano conformi alla relativa Specifica, e che i Risultati Finali siano idonei a qualsiasi scopo esplicitamente o implicitamente comunicato al Fornitore da parte della Società;
- (e) salvo se concordato con la Società per iscritto, fornirà tutte le attrezzature, gli strumenti e i veicoli e ogni altro oggetto richiesto per fornire i Servizi;
- (f) utilizzerà le merci, i materiali, gli standard e le tecniche di qualità migliore, e garantirà che i Risultati Finali e tutte le merci e i materiali forniti e utilizzati nei Servizi o trasferiti alla Società, saranno esenti da difetti di fabbricazione, installazione e progettazione;
- (g) otterrà e manterrà sempre tutte le licenze le autorizzazioni e le certificazioni necessarie, e rispetterà tutte le leggi e le normative applicabili; e
- (h) non farà né ometterà di compiere qualcosa che causi o possa causare la perdita da parte della Società di licenze, autorizzazioni, consensi o permessi su cui fa affidamento per lo svolgimento della propria attività e riconosce che la Società fa affidamento sulla corretta esecuzione dei Servizi.

5. OBSOLESCENZA

Il Fornitore deve comunicare alla Società per iscritto e senza ritardo eventuali problemi di obsolescenza, effettivi o potenziali, che riguardano il Contratto, identificandoli di volta in volta; tale comunicazione includerà dettagli completi e accurati relativamente a: (a) problema di obsolescenza identificato; (b) suo impatto sull'esecuzione del Contratto; e (c) eventuali azioni da intraprendere per minimizzare il problema (incluso il relativo costo). Il Fornitore dovrà rispettare le procedure interne pertinenti citate nell'Ordine, a seconda dei casi.

Tutti i costi ricorrenti extra e i costi non ricorrenti, se presenti, dovuti a problemi di obsolescenza emersi durante l'esecuzione del Contratto, saranno totalmente a carico del Fornitore.

6. LAVORO PRESSO I LOCALI DEL FORNITORE O DELLA SOCIETÀ

6.1 Il Fornitore accetta (e si adopererà affinché anche terze persone accettino) che qualsiasi lavoro svolto da o per suo conto presso i locali della Società e qualsiasi visita da parte di suoi dipendenti, agenti e subcontraenti presso i locali della Società:

- (a) siano soggetti alle specifiche procedure della Società relative al lavoro in loco, nella versione di volta in volta in vigore (copie disponibili su richiesta);
- (b) siano conformi a tutte le leggi pertinenti in materia, compreso il Decreto legislativo n. 81/2008, le Direttive sulla gestione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro del 1999, il Decreto legislativo n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) e relativi emendamenti e modifiche; e
- (c) sia conforme agli obblighi in materia ambientale.

6.2 Gli obblighi di cui al punto 6.1 (b) e (c) si applicano anche ai locali del Fornitore (o quelli in cui questi opera e quelli del suo subappaltatore) relativamente al lavoro svolto per conto della Società.

6.3 Il Fornitore consentirà ai rappresentanti autorizzati della Società, ai clienti della stessa e/o alle autorità di vigilanza di accedere in qualsiasi momento ai suoi locali (o ad altri locali pertinenti), di verificare i sistemi informativi, nonché di accedere a tutte le informazioni tecniche, rilevanti ai fini della corretta esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, ivi incluse le ispezioni e verifiche dei Beni e/o delle prestazioni dei Servizi; tali ispezioni e verifiche non costituiranno tuttavia accettazione dei Beni e/o Servizi da parte della Società.

6.4 Il Fornitore e i subcontraenti osserveranno e forniranno alla Società tutta la documentazione relativa a salute e sicurezza richiesta dal Decreto legislativo n. 81/2008 o la documentazione aggiuntiva richiesta dalla Società.

6.5 Il Fornitore e i subcontraenti accederanno alle aree soggette a restrizioni e/o utilizzeranno macchinari o strumenti della Società solo su autorizzazione della stessa.

7. MATERIALI

Nel fornire i Beni e/o Servizi, il Fornitore custodirà in sicurezza tutte le attrezzature o gli strumenti di qualsiasi tipo, compresi, tra l'altro, materie prime, campioni, maschere, utensili, disegni, modelli, specifiche, dati e/o informazioni forniti dalla Società al Fornitore in relazione al Contratto (Materiali della Società), a proprio rischio, e assicurerà adeguatamente i Materiali della Società presso una primaria compagnia assicurativa, mantenendoli in buone condizioni e in conformità con le istruzioni o i manuali forniti o indicati al

Fornitore dalla Società' (fatta salva la normale usura). Il Fornitore provvederà' altresì' a contrassegnare chiaramente i Materiali della Società' come proprietà' della stessa (comprendendovi eventuale numerazione progressiva emessa dalla Società', ove applicabile), a disporre di tali Materiali esclusivamente secondo quanto indicato nelle istruzioni scritte della Società' o conformemente all'autorizzazione della stessa e, su richiesta scritta di questa, a restituire tali Materiali a proprio rischio e spese. Il Fornitore indennizzerà' la Società' per eventuali perdite o danni ai Materiali della Società' verificatisi mentre questi si trovano in possesso, custodia o controllo del Fornitore stesso. La Società' ha il diritto, su richiesta, di ispezionare in qualsiasi momento i Materiali della Società'. Tutti i Materiali della Società' sono di esclusiva proprietà' della stessa.

8. RIMEDI A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETA'

8.1 Ove il Fornitore violi qualsiasi termine e/o condizione del Contratto, la Società', senza pregiudizio alcuno dei diritti o rimedi a sua disposizione, potrà' esercitare uno o più' dei seguenti diritti:

- (a) risolvere il Contratto in conformità' con il punto 16;
- (b) rifiutare di accettare qualsiasi successiva prestazione dei Servizi e/o consegna dei Beni;
- (c) recuperare dal Fornitore eventuali costi sostenuti per ottenere beni e/o servizi sostitutivi da parte di terzi;
- (d) farsi rimborsare tutte le somme pagate in anticipo per Beni e/o Servizi che non sono stati consegnati dal Fornitore; e
- (e) chiedere i danni per eventuali costi aggiuntivi, perdite o spese sostenute che siano specificamente attribuibili all'inadempimento del Fornitore;
- (f) pretendere dal Fornitore, entro 30 giorni dalla richiesta, la riparazione o la sostituzione, a propria discrezione, di eventuali Beni contestati, o il rimborso completo del prezzo dei Beni rifiutati (in misura pari all'importo corrisposto); e
- (g) rifiutare i Beni (in tutto o in parte), indipendentemente dal fatto che il titolo di proprietà' sia stato trasferito o meno e restituirli al Fornitore a rischio e spese di quest'ultimo.

8.2 Ove i Beni e/o i Servizi non vengano forniti entro la data di consegna prevista, la Società', a causa del ritardo, potrà', a propria discrezione, richiedere o dedurre da eventuali somme dovute il 2 per cento del prezzo totale e cumulativo dei Beni e/o Servizi (i) non consegnati alla data di consegna e (ii) consegnati ma non utilizzabili dalla Società' per lo scopo per cui sono stati acquistati, per ogni settimana di ritardo nella consegna a titolo di penale, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile italiano, fino a un massimo del 14 per cento. Tale penale sarà' addebitata per il ritardo nella consegna e non sostituisce il rimedio di cui al precedente punto 8.1. La predetta penale non sarà' applicata a condizione che il ritardo nella consegna non superi sette (7) giorni di calendario.

8.3 In caso di inadempimento contrattuale del Fornitore, la Società' può' trattenere eventuali anticipi previsti nel Contratto fino al momento in cui viene posto rimedio a tale inadempimento.

8.4 Le presenti Condizioni si estendono ai beni riparati o sostituiti e ai servizi alternativi prestati dal Fornitore, con l'eccezione che per le riparazioni verrà' considerata solo la parte non scaduta dei termini indicati al punto 2.2.

8.5 I diritti della Società' ai sensi del presente Contratto sono da intendersi in aggiunta ai diritti e ai rimedi della stessa implicitamente previsti dalla legge.

9. OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

La Società' concede al Fornitore un accesso in orari ragionevoli ai propri locali al fine di fornire i Servizi e e le informazioni che il Fornitore possa ragionevolmente richiedere per la fornitura dei Servizi e che la Società' ritenga ragionevolmente necessarie.

10. PAGAMENTI

10.1 Il prezzo per i Beni e/o i Servizi (inteso come comprensivo di ogni costo e spesa sostenuta direttamente o indirettamente dal Fornitore in relazione a questi) coincideranno con l'importo stabilito nell'Ordine, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Non sarà' riconosciuto alcun onere aggiuntivo, salvo se concordato per iscritto con la Società'.

10.2 Riguardo ai Beni, salvo ove diversamente convenuto, il Fornitore emetterà' fattura alla Società' in qualsiasi momento a seguito del completamento della consegna. Riguardo ai Servizi, invece, il Fornitore emetterà' fattura alla Società' al completamento degli stessi, restando inteso che in entrambi i casi il Fornitore potrà' emettere fattura solo dopo aver ricevuto da Leonardo conferma dell'avvenuta corretta consegna o prestazione per il tramite dell'attestato di prestazione. Ogni fattura conterrà' quelle informazioni di supporto (ovvero i documenti di spedizione per i Beni e un certificato di accettazione per i Servizi) richieste dalla Società' per verificare l'accuratezza della stessa, compreso, tra l'altro, il relativo numero d'Ordine.

10.3 In considerazione della fornitura di Beni e/o Servizi da parte del Fornitore in rigida conformità' con il Contratto, la Società' pagherà' gli importi fatturati entro 90 giorni, o quel diverso termine convenuto nel Contratto e previa ricezione di una fattura valida e corretta, su un conto corrente bancario indicato per iscritto dal Fornitore. In caso di fornitura di Servizi, tutte le fatture saranno pagabili solo se accompagnate da un DURC (Documento Unico di Regolarità' Contributiva) richiesto dalla legislazione italiana o da qualsiasi altra certificazione equivalente di conformità' della manodopera richiesta dalla legge, valida ed efficace alla data di pagamento. Tenuto conto che la Società' è' un soggetto rientrante nel campo di applicazione del regime dello split payment, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così' come modificato dall'art. 1

del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, i pagamenti verranno effettuati al netto dell'IVA (ove applicabile), che sarà' liquidata dalla Società' direttamente nei confronti dell'erario.

10.4 I pagamenti saranno effettuati solo a favore del Fornitore e, pertanto, non potranno essere fatti a conti correnti bancari di persone fisiche o giuridiche diverse dallo stesso e nella nazione in cui le attività' sono svolte o in cui il Fornitore ha la sua residenza fiscale o la sede legale.

10.5 Il Fornitore conserverà' la documentazione completa e accurata del tempo impiegato e materiali utilizzati nel fornire i Servizi. Il Fornitore consente alla Società' di divulgare le copie di tutti gli Ordini e delle proprie fatture al cliente della stessa ove richiesto dalla legge. Il Fornitore garantisce altresì' che tale diritto verrà' ottenuto anche presso i suoi fornitori in relazione al Contratto.

10.6 Per tutte le questioni controverse, gli obblighi di pagamento saranno sospesi a tal riguardo fin quando queste non verranno definitivamente risolte.

10.7 Nei casi previsti all'articolo 1, comma 916, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (fatturazione elettronica), la fattura elettronica dovrà' essere inviata utilizzando il relativo codice identificativo.

11. DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE

11.1 Per quanto riguarda i Beni e ogni altro bene trasferiti alla Società' nell'ambito dei Servizi ai sensi del presente Contratto, compresi, tra l'altro, i Risultati Finali o parte di essi, il Fornitore garantisce di avere pieno, chiaro e libero titolo su tutti tali prodotti, e che alla data di fornitura di questi alla Società', ha pieno e illimitato diritto di venderli e trasferirli alla Società' per la sua successiva fornitura a terzi (e uso da parte di questi).

11.2 Il Fornitore cede alla Società', con garanzia a pieno titolo e liberi da diritti di terze parti, tutti i Diritti di proprietà' intellettuale sviluppati in relazione ai Beni e/o Servizi ai sensi del Contratto;

11.3 Su richiesta della società', il Fornitore dovrà' prontamente eseguire (o fare in modo che vengano eseguite) ogni ulteriore attività' necessaria nonché' fornire o procurare tutte le informazioni necessarie e/o know-how alla Società' e implementare tutti quei documenti che consentano di assicurare alla Società' il beneficio completo del Contratto, compresi, tra l'altro, tutti i diritti, titoli e interessi sui Diritti di proprietà' intellettuale concessi alla Società' in conformità' con il punto 11.2.

12. INDENNIZZO

Il Fornitore manterrà' indenne la Società' da ogni responsabilità', costo, spesa, danno e perdita subito o sostenuto dalla stessa a seguito di o in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento fatta nei confronti di questa:

- (a) per violazione reale dei Diritti di proprietà' intellettuale di terzi derivanti da, o in connessione con, la fabbricazione, la fornitura o l'uso dei Beni, o la ricezione, l'uso o la fornitura dei Servizi, ma solo nella misura in cui la richiesta di risarcimento non è' imputabile ad atti od omissioni della Società';
- (b) da parte di terzi per morte, lesioni personali o danni materiali derivanti da, o in connessione con, difetti dei Beni, nella misura in cui tali difetti sono attribuibili ad atti od omissioni del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori; e
- (c) da parte di terzi derivanti da o in connessione con la fornitura dei Beni o dei Servizi, nella misura in cui tale richiesta di risarcimento è' promossa a causa di inadempimento, negligenza, o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto da parte del Fornitore, dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori.

13. ASSICURAZIONE

Per tutta la durata del Contratto e per un periodo di ulteriori tre anni, il Fornitore dovrà' stipulare, con una primaria compagnia di assicurazioni, un contratto di assicurazione a copertura dei rischi di responsabilità' civile nei confronti di terzi, e un contratto di assicurazione a copertura dei rischi da responsabilità' civile per difetti di prodotto, per un importo adeguato a coprire eventuali responsabilità' che possano sorgere in virtù' del Contratto o in relazione a esso, nonché', su richiesta della Società', presentare una copia della polizza e/o certificazione della copertura assicurativa.

14. RISERVATEZZA

14.1 Il Fornitore dovrà' mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni relative a know-how, specifiche, invenzioni, processi o iniziative di natura confidenziale resi noti dalla Società' (le "Informazioni Riservate") e trasmesse al Fornitore medesimo, ai suoi dipendenti, agenti o subappaltatori, e qualsiasi altra informazione riservata che il Fornitore potrà' ottenere relativamente all'attività' della Società', ai suoi prodotti e servizi. Il Fornitore potrà' divulgare le informazioni riservate solo a quei suoi dipendenti, agenti e subappaltatori che ne devono venire a conoscenza ai fini dell'adempimento degli obblighi del Fornitore assunti in virtù' del Contratto, e garantirà' che tali dipendenti, agenti e subappaltatori rispetteranno gli obblighi enunciati nel presente punto. Il Fornitore può' inoltre divulgare tali informazioni riservate della Società', se richiesto dalla legge, da qualsiasi autorità' governativa o di vigilanza o da un tribunale competente, a condizione che il medesimo Fornitore ne dia comunicazione alla Società' con idoneo preavviso, nei casi in cui sia lecito farlo, e che non le divulghi a terzi, salvo previa assicurazione scritta da parte di questi che tali informazioni saranno trattate come riservate. Il Fornitore dovrà' immediatamente restituire alla Società' e cancellare dai propri sistemi informatici, su richiesta di quest'ultima, tutte le Informazioni Riservate fornendo evidenza dell'avvenuta cancellazione.

14.2 Il Fornitore non pubblicizzava ne' divulgava in altro modo il presente Contratto o uno dei suoi termini ad alcuna parte senza la previa autorizzazione scritta della Società'.

14.3 In relazione a qualsivoglia Informazione Riservata di Leonardo ricevuta, Il Fornitore dovrà adottare le specifiche misure di protezione di seguito indicate, in relazione al relativo livello di classificazione:

-Company Confidential: diffusione delle informazioni attraverso una lista di distribuzione nominativa. La diffusione della documentazione cartacea avviene o con consegna a mano oppure con doppia busta tramite vettori autorizzati. La diffusione in formato elettronico avviene tramite email con cifratura, vige il divieto di uso di caselle di posta private/gratuite; oppure tramite sistemi di condivisione dei files con cifratura e autenticazione a doppio fattore; la cifratura minima e' sempre AES256.

-Company Restricted: diffusione delle informazioni attraverso una lista di distribuzione. La diffusione della documentazione cartacea avviene o con consegna a mano oppure con doppia busta tramite vettori autorizzati. La diffusione in formato elettronico avviene tramite email con cifratura, vige il divieto di uso di caselle di posta private/gratuite; oppure tramite sistemi di condivisione dei files con cifratura e autenticazione a doppio fattore; la cifratura minima e' sempre AES256.

-Company Internal: diffusione della documentazione cartacea con consegna a mano o tramite servizi di spedizione postale in busta chiusa. La diffusione in formato elettronico avviene tramite email, vige il divieto di uso di caselle di posta private/gratuite; oppure tramite sistemi di condivisione con controllo di accesso con ID utente e password.

14.4 Resta inteso che Leonardo sarà legittimata ad agire giudizialmente per la richiesta di risarcimento dei danni derivanti da inadempimento degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, o per l'emissione di qualsiasi provvedimento giudiziario idoneo a tutelare i propri interessi.

15. AUTORIZZAZIONI E LICENZE PER L'ESPORTAZIONE

15.1 Il Fornitore e' tenuto a ottenere ed essere in possesso, a proprie spese, di tutte quelle licenze e autorizzazioni per l'esportazione dei Beni e/o Servizi che si rendano necessarie di volta in volta e fornirà tempestivamente copia delle stesse alla Società' insieme ai dettagli accurati e completi di: (i) tutti i terzi autorizzati (compreso l'utente finale) e il loro ruolo/mansione; (ii) i Beni e o i Servizi, numero di classificazione per l'esportazione dei componenti o degli articoli; (iii) il paese di origine; (iv) il paese di fabbricazione; (v) il numero della licenza di esportazione; e (vi) la data di emissione della licenza di esportazione. La Società' può trattenere tutti gli ulteriori pagamenti ai sensi del presente Ordine fino a quando il Fornitore non ha pienamente adempiuto ai suoi obblighi in virtù del presente punto 15.1

15.2 Qualora il Fornitore non sia in grado di consegnare i Beni e/o i Servizi alla data di consegna concordata a seguito dell'indisponibilità delle licenze e/o delle autorizzazioni per l'esportazione, sarà tenuto ad espletare tutte quelle attività volte ad ottenere e garantire le necessarie licenze e/o autorizzazioni per l'esportazione senza ulteriori ritardi e risarcirà la Società' da ogni responsabilità, costo, spesa, danno e perdita subiti o sostenuti dalla stessa a seguito di tali ritardi o in relazione a essi, salvo solo il caso in cui tale mancanza e/o ritardo esula dal ragionevole controllo e disponibilità del Fornitore.

16. RECESSO E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

16.1 Senza limitare altri diritti o rimedi a sua disposizione, la Società' può recedere dal Contratto in tutto o in parte in qualsiasi momento con effetto immediato dandone comunicazione scritta al Fornitore, dopodiché questi interromperà il lavoro relativo al Contratto così terminato e restituirà immediatamente alla Società' qualsiasi pagamento anticipato versatogli dalla stessa relativamente al Contratto (o parte di esso).

16.2 La Società', in relazione a quanto previsto all'art. 16.1, verserà al Fornitore un compenso equo e ragionevole per eventuali lavori/attività in corso in relazione ai Beni al momento del recesso e/o per eventuali Servizi già eseguiti, ma tale compenso non includerà la perdita di profitti anticipati o eventuali perdite consequenziali. Il Fornitore si impegna ad accettare tale somma con soddisfazione piena e definitiva di tutte le richieste di risarcimento causate da tale recesso e si adopererà al meglio per ridurre al minimo la perdita diretta derivante da questa. In nessun caso l'importo erogabile dalla Società' per l'attività lavorativa interrotta potrà essere superiore al prezzo previsto nel Contratto e corrispondente al lavoro completato. La Società' si riserva il diritto di recuperare ed ottenere qualsiasi parte completata dei Beni e/o Servizi ed eventuale documentazione pertinente a questi correlata.

16.3 Le disposizioni di cui al precedente punto 16.1 e 16.2 non trovano applicazione ove la Società' decida di risolvere il Contratto, al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:

(a) il Fornitore viola una disposizione del Contratto e (se tale violazione risultasse rimediabile) non riesce a porvi rimedio entro quindici (15) giorni dal ricevimento della relativa intimazione ad adempiere;

(b) il Fornitore non e' in grado di pagare i propri debiti alla loro scadenza o qualora venissero meno le garanzie, o ci fosse un mutamento delle condizioni patrimoniali del Fornitore tali da mettere a rischio la capacità dello stesso Fornitore di saldare i propri debiti;

(c) il Fornitore propone o stipula un accordo con i propri creditori o e' depositata domanda di messa in liquidazione a suo carico o viene nominato un

amministratore straordinario o un curatore;

(d) il Fornitore (se società) e' soggetto a una richiesta di liquidazione o (se persona fisica) e' oggetto di una istanza od ordinanza di fallimento nei limiti consentiti e subordinatamente all'articolo 72 del Decreto legislativo del 9 gennaio 2006, n. 5 o un'altra legge italiana equivalente in materia;

(e) il Fornitore sospende o interrompe, o minaccia di sospendere o interrompere la sua attività in tutto o in parte,

e in tali circostanze la Società' avrà il diritto di recuperare eventuali costi, oneri o spese affrontate, comprese quelle sostenute per procurarsi altrove i Beni e/o i Servizi oltre a eventuali ulteriori danni o perdite subiti a seguito di tale risoluzione. La risoluzione del contratto, avvenuta per qualsiasi motivo, non pregiudicherà nessun diritto e rimedio delle parti maturato fino a quel momento.

16.4 Le clausole che espressamente o implicitamente non sono coinvolte per propria natura dalla risoluzione del Contratto continueranno a restare in vigore a tutti gli effetti, compresi tra l'altro il punto12 (Indennizzo) e il punto14 (Riservatezza).

16.5 In caso di cessazione dal Contratto per qualsiasi motivo, il Fornitore fornirà alla Società', immediatamente su sua richiesta, tutti i Risultati Finali, completi o meno, e restituirà tutti i Materiali della stessa. Fino a quando questi non saranno stati restituiti o consegnati, il Fornitore sarà l'unico responsabile della loro custodia e non li utilizzerà per scopi distinti dal presente Contratto.

17. **NORMATIVA ANTICORRUZIONE, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01, CODICE ANTICORRUZIONE E CODICE ETICO.**

17.1 Nell'esecuzione del Contratto il Fornitore dovrà agire nel pieno rispetto della normativa anticorruzione applicabile (di seguito "Leggi Anticorruzione"):

17.2 Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori e/o subcontraenti tutti i principi contenuti nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società' ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i (di seguito "Modello 231"), nel Codice Etico e nel Codice Anticorruzione del Gruppo Leonardo (di seguito congiuntamente "Codici"), disponibili sul sito web della Società', che il Fornitore dichiara di conoscere e accettare.

17.3 L'inosservanza, anche parziale, dei principi stabiliti nel Modello 231 e/o nei Codici e/o nelle Leggi Anticorruzione costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla Società' di risolvere il Contratto mediante invio di lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto comprovanti l'inosservanza.

17.4 Nell'eventualità di notizie, anche di stampa, da cui possa desumersi tale inosservanza, in attesa dei relativi accertamenti, la Società' avrà facoltà di sospendere e/o risolvere l'esecuzione del Contratto mediante invio di lettera raccomandata contenente l'indicazione delle circostanze da cui possa desumersi ragionevolmente l'inosservanza. I costi derivanti e conseguenti all'esercizio del diritto di risolvere o sospendere l'esecuzione del Contratto saranno a carico del Fornitore, il quale sarà altresì responsabile del risarcimento degli ulteriori danni, patrimoniali e non, derivanti dalla violazione compiuta.

17.5 Il Fornitore avrà altresì l'obbligo di manlevare e tenere indenne la Società' in relazione a qualsivoglia azione o pretesa di terzi derivante da tale inosservanza o ad essa comunque conseguente.

18. OBBLIGAZIONI DI OFFSET

Su richiesta della Società', il Fornitore si adopererà in misura ragionevole per supportarla nell'adempimento dei propri Obblighi di offset e le concederà di beneficiare appieno di tutto il credito compensato in relazione all'Ordine.

19. CONFORMITA' CON LEGGI E NORME

Nell'esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà rispettare:

(a) tutte le leggi e i regolamenti applicabili, compresi, tra l'altro, i Regolamenti pertinenti di volta in volta vigenti. L'obbligo contenuto nel presente punto 19 va ad aggiungersi a tutte le altre Condizioni che impongono al Fornitore il rispetto di tutte le leggi vigenti; e

(b) i Requisiti di qualità della Società' per i Fornitori, applicabili di volta in volta;

(c) la Legge 136/2010, se il Cliente finale e' un ente pubblico italiano. In questo caso le parti si impegnano a tracciare e registrare i flussi finanziari legati all'esecuzione della fornitura. In particolare il Fornitore si impegna a:

- garantire che i contratti e/o gli ordini contengano la disposizione del presente articolo;
- utilizzare metodi di pagamento che assicurino la piena tracciabilità di ogni movimento finanziario relativo all'Ordine;
- comunicare le coordinate bancarie ai sensi di legge;
- indicare nella fattura il codice C.I.G. e/o CUP inviato dalla Società'.

La Società' si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, anche a mezzo fax o via e-mail, la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo. In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della presente disposizione, la Società' può sospendere eventuali pagamenti a suo favore.

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

20.1 Le Parti prendono atto che, nel corso della relazione contrattuale, anche in sede precontrattuale, potrebbero entrare in possesso di informazioni personali riguardanti i dipendenti, amministratori, funzionari e altri rappresentanti dell'

'altra Parte ("Dati dei Contatti Business"). Le Parti, in conformita' al Regolamento UE 2016/679 e alle normative nazionali di attuazione di volta in volta applicabili, ivi compreso il D. Lgs. 196/2003 (di seguito congiuntamente la "Normativa Privacy Applicabile"), trattera' i dati dei Contatti Business esclusivamente per finalita' connesse al Contratto, tra cui l'esecuzione e la tenuta del rapporto contrattuale, finalita' amministrativo-contabili e l'esecuzione di obblighi di legge.

20.2 Il Fornitore conviene che il conferimento di dati personali per le finalita' indicate nel paragrafo 20.1 che precede e il consenso al trattamento di tali dati e' da ritenersi necessario e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe determinare l'impossibilita' di dar corso ai rapporti contrattuali da parte della Societa'.

20.3 Qualora, ai fini dell'esecuzione del Contratto le Parti constano che e' necessario trattare ulteriori dati personali (diversi dai Dati dei Contatti Business) ai sensi della Normativa Privacy Applicabile e del cui trattamento la Societa' e' Titolare, le stesse si impegnano sin d'ora al rispetto di quanto stabilito dalla Normativa Privacy Applicabile, nei ruoli che saranno rispettivamente assunti da ciascuna Parte nell'ambito del trattamento dei dati personali. In tale ultimo caso la Societa' nominera' il Fornitore, che accettera', responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con un atto che verra' concordato tra le Parti e, conseguentemente, il Fornitore si obblighera', in virtu' di tale nomina, a rispettare le previsioni e gli obblighi posti a proprio carico dal Titolare del Trattamento, nonche' dalla Normativa Privacy Applicabile.

21. DISPOSIZIONI GENERALI

21.1 Il Fornitore non puo', contrariamente alla Societa', cedere, trasferire, ipotecare, assegnare, subappaltare, dichiarare un affidamento fiduciario o trattare in qualsiasi altro modo, in tutto o in parte, i propri diritti od obblighi derivanti dal Contratto senza il preventivo consenso scritto della Societa'; consenso che non sara' irragionevolmente negato o ritardato nel caso di un contratto di subappalto proposto dal Fornitore e ritenuto necessario per l'adempimento del Contratto.

21.2 Tutti gli avvisi o comunicazioni di altro tipo presentati a una parte ai sensi del Contratto o in relazione a esso devono essere in forma scritta, indirizzati a quella parte presso la sede legale (se si tratta di una societa') o la sua sede principale di attivita' (in ogni altro caso) o ad altro indirizzo specificato da tale parte all'altra per iscritto in conformita' al presente punto, e saranno consegnati personalmente o inviati per posta in busta affrancata con francobollo di posta prioritaria o con altro servizio di spedizione espresso per il giorno lavorativo successivo o tramite corriere commerciale. Gli avvisi o le comunicazioni di altro tipo si considereranno ricevuti: se consegnati personalmente non appena lasciati all'indirizzo sopra citato nel presente punto 21.2 se inviati per posta in busta affrancata con francobollo di posta prioritaria o con altro servizio di spedizione espresso per il giorno lavorativo successivo, il secondo Giorno Lavorativo dopo l'invio; se consegnati tramite corriere commerciale, alla data e all'ora in cui viene firmata la ricevuta di consegna del corriere. Le disposizioni del presente punto non si applicano al servizio di spedizione di eventuali atti o documenti di altro tipo relativi ad azioni legali.

21.3 Se una qualsiasi disposizione del Contratto, o parte della stessa, e' o diventa invalida, illegale o inapplicabile, sara' considerata modificata nella misura minima necessaria per renderla valida, legale e applicabile. Se non e' possibile eseguire una simile modifica, la disposizione pertinente, o la sua parte, sara' considerata cancellata. Ai sensi del presente punto, qualsiasi modifica o cancellazione di una disposizione o parte della stessa non pregiudichera' la validita' e l'applicabilita' del resto del Contratto.

21.4 Le citazioni di leggi o disposizioni di legge nel Contratto faranno riferimento alla loro versione in vigore e successivi emendamenti e reintroduzioni. Le citazioni di statuti o disposizioni statutarie includeranno eventuali legislazioni subordinate eseguite ai sensi di tali statuti o disposizioni statutarie, e successivi emendamenti e reintroduzioni.

21.5 La rinuncia a qualsiasi diritto o rimedio ai sensi del Contratto o della legge e' efficace solo se presentata in forma scritta e non sara' considerata una rinuncia di eventuali violazioni o inadempienze successive. Eventuali omissioni o ritardi di una parte nell'esercitare i propri diritti o rimedi previsti dal Contratto o dalla legge non costituiranno una rinuncia di questi o altri diritti o rimedi, ne' impediranno o limiteranno l'ulteriore esercizio degli stessi. Il singolo o il parziale esercizio di tali diritti o rimedi non impedira' ne' limitera' l'ulteriore esercizio di questi o altri diritti o rimedi.

21.6 Niente di quanto contenuto nel Contratto e' volto a stabilire, o sara' considerato tale, alcuna partnership o joint venture tra le parti, ne' nominera' una delle parti come agente dell'altra per qualsiasi scopo. Nessuna delle parti avra' facolta' di agire come agente per l'altra ne' di vincolarla in alcun modo.

21.7 Una persona che non e' una parte del Contratto non avra' alcun diritto di applicarne i termini. Salvo quanto stabilito nelle presenti Condizioni, qualsiasi variazione del Contratto, compresa l'introduzione di eventuali ulteriori termini e condizioni, sara' efficace solo se concordata per iscritto e firmata da parte della Societa'.

22. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Il Contratto, e qualsiasi controversia o rivendicazione derivante da o in connessione con esso o il suo oggetto o costituzione (comprese le controversie o rivendicazioni non contrattuali), saranno regolati e interpretati in conformita' alle leggi vigenti in Italia e ciascuna delle parti si sottopone irrevocabilmente

alla giurisdizione esclusiva del tribunale di Roma, Italia.

23. DEFINIZIONI

Giorno lavorativo: un giorno diverso dal sabato, la domenica o una festivit  celebrata in Italia.

Certificato di Conformita': un certificato firmato a nome del Fornitore da un rappresentante qualificato attestante che i Beni forniti sono conformi alla relativa Specifica.

Risultati Finali (Deliverable): tutti i documenti, i prodotti e i materiali redatti e sviluppati dal Fornitore o dai suoi agenti, appaltatori e dipendenti che fanno parte dei Servizi o sono in relazione ad essi, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo, compresi, tra l'altro, disegni, cartine, piani, schemi, progetti, immagini, programmi informatici, dati, specifiche e relazioni (comprese bozze).

Beni: i beni (o parte di questi o sostituzioni degli stessi) indicati nell'Ordine.

Specifica dei Beni: la specifica dei beni, compresi eventuali piani e disegni correlati, come indicato nell'Ordine.

Diritti di proprieta' intellettuale: brevetti, diritti di invenzioni, diritti d'autore e diritti connessi, marchi, nomi commerciali e nomi di dominio, diritti di presentazione, avviamento e diritto di citare in giudizio per abuso di denominazione, diritti nei disegni, diritti di database, diritti di uso e protezione della riservatezza delle informazioni confidenziali (tra cui il know-how) e tutti gli altri diritti di proprieta' intellettuale, siano essi in ogni caso registrati o meno, e incluse tutte le domande e i diritti di fare domanda e di ricevere concessione, rinnovi o estensioni, e diritti di rivendicazione di priorita' per tali diritti e tutti i diritti simili o equivalenti o forme di protezione sussistenti attualmente o in futuro in qualsiasi parte del mondo.

Obbligo di offset: un obbligo contrattuale imposto alla Societa' per acquistare beni e/o servizi, o facilitarne l'acquisto, da un paese straniero e/o investire in altro modo.

Regolamenti pertinenti: qualsiasi legge applicabile e ogni successiva modifica e/o integrazione, compresi, tra l'altro: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH); Direttiva n. 2011/65/UE e Direttiva delegata n. 2015/863/UE (RoHS); Direttiva n. 2013/59/EURATOM; Direttiva n. 2006/25/CE; Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; Direttiva n. 2001/95/CE; Normative internazionali per le misure fitosanitarie n.15; Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale); Regolamento (CE) n. 1272/2008; D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177; Decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105/; Direttiva n. 2014/35/UE; Direttiva n. 2014/68/UE; Direttiva n. 2006/42/CE; Direttiva n. 2014/34/UE; Direttiva n. 2014/30/UE; Protocollo di Montre' al e Regolamento (CE) n. 1005/2009, Regolamento (UE) n. 517/2014 (F-gas) e Regolamento (UE) di esecuzione n. 1191/2014; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali); Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Servizi: i servizi, compresi tra l'altro i Risultati consegnabili, che il Fornitore deve fornire in virtu' del Contratto, come stabilito nella relativa Specifica.

Specifica dei servizi: la descrizione o la specifica dei Servizi come indicato nell'Ordine.

SVHC: (Substances of Very High Concern) sostanze estremamente problematiche, secondo quanto definito nel Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

REACH: (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche secondo quanto definito nel Regolamento (CE) n. 1907/2006.

RoHS: (Restriction of Hazardous Substances) restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo quanto definito nella Direttiva n. 2011/65/UE e nella Direttiva delegata (UE) n. 2015/863.

Per il Fornitore:

Il Fornitore dichiara di aver letto tutti i punti del presente Ordine, e approva nello specifico, conformemente agli articoli 1341, paragrafo 2 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli: 3. Consegna dei beni; 8. Rimedi a disposizione della Societa'; 10 Pagamenti; 12 Indennizzo; 16. Risoluzione per inadempimento e recesso; 17. Codice Etico e conformita' alla normativa anticorruzione; 20. Disposizioni generali; 21. Legge applicabile e giurisdizione.

Per il Fornitore:
